

**N° 1447: LA DECISIONE SUL CONTEGGIO DI UNA TASSA È UNA DECISIONE**

Vi è stato un certo malumore per le tasse annuali nell'ambito delle bevande alcoliche e quelle dei pernottamenti. In particolare, si lamenta che non si è tenuto conto di una riduzione (a causa del lockdown) nel 2021 come lo era stato nel 2020.

Un (non meglio precisato) portavoce della polizia avrebbe detto che è stato applicato il regolamento e toccherebbe alla politica (Consiglio di Stato) stabilire queste riduzioni.

La realtà è un poco diversa.

Per gli esercizi rimasti aperti (es. le strutture alberghiere) o che volontariamente hanno chiuso magari senza notificare regolarmente, l'argomento dato dal portavoce della polizia è corretto. In questo caso si è tenuto conto dei sussidi supplementari concessi.

Non lo è però, secondo noi, per chi ha dovuto chiudere!

L'articolo 98 cpv. 2 R-LEAR recita: "del computo della tassa si terrà conto della durata dell'attività"

Questa è una norma dettata dal Consiglio di Stato.

Pertanto, nel computo della tassa andava tenuto conto "della durata dell'attività", per quei locali che erano stati chiusi.

È quindi sbagliato quanto riferito dal (non meglio precisato) portavoce della polizia, ovvero che occorreva una decisione politica. LA BASE LEGALE C'È GIÀ E NON È STATA CONSIDERATA.

La decisione di quantificazione costituisce parte della decisione, al pari di ogni calcolo erroneo. Entro i termini di legge (30 giorni) la decisione può quindi venire contestata. Se non lo si fa (o se l'autorità non recede dai suoi passi), allora vale per accettata.

**N° 1448: A PROPOSITO DI TASSE (NELLE ZONE DISCOSTE)**

Premessa: un contributo analogo venne pubblicato nel 2012, ma la questione relativa alle tasse ridotte (v. GD 1447) ci induce a ritenere che possa essere utile un promemoria.

Durante la propria formazione per l'ottenimento del diploma, il gerente (che è il destinatario della tassa) impara che la tassa sul commercio delle bevande alcoliche è previsto dalla LEAR e quantificato nel Regolamento.

L'articolo 98 cpv. 1 prevede un importo base di fr. 175, cui si aggiungono 6 franchi per posto interno e 3 franchi per posto esterno.

Come abbiamo visto, il cpv. 2 prevede riduzioni per le attività ridotte nel corso dell'anno.

PER LE ZONE DISCOSTE, il cpv. 3 prevede in ogni caso un ULTERIORE sconto.

Recita, infatti, l'articolo: "Per i commerci situati in località discoste, su domanda può essere concessa una riduzione della tassa riscotibile".

Trattasi di un abbuono stabilito dal Governo per venire incontro alle difficoltà delle zone discoste. Occorre però farne esplicita richiesta.